

## PRIVACY POLICY (PY2020)

### POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

#### (IOLECSIC 1.1)

La Società provvede ad attuare la protezione dei dati personali secondo i principi del Regolamento europeo 2016/679. Tale Regolamento è entrato in vigore in tutta la comunità Europea il 29 maggio 2018 e rappresenta la direttiva emanata dal Parlamento Europeo in materia di privacy.

Il citato documento non abroga le leggi nazionali che disciplinano l'ambito della privacy attualmente in vigore – D.lgs n. 196 del 2003 e successive modifiche – a meno che le sue indicazioni non si trovino in contrasto con quanto indicato del GDPR.

Il Regolamento disciplina il trattamento dei soli **dati personali** unicamente delle **persone fisiche** e pertanto sono esclusi dall'applicazione del codice i dati di identificazione e simili di soggetti aventi personalità giuridica: società di capitali, aziende ed enti pubblici, associazioni e fondazioni, o comunque organizzazioni in genere anche senza personalità giuridica come definita in Italia.

In base al paragrafo 1 dell'articolo 3 del Regolamento, viene espressamente previsto che il Regolamento si applica “al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione” e, al successivo paragrafo 2, che il Regolamento si applica “al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione, effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le attività riguardano: (a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento di un interessato; oppure (b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione”.

In conformità alle disposizioni ut supra espresse la Società pone in essere le seguenti cautele:

- trattare i dati con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'interessato;
- custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento per contenere nella misura più ampia possibile il rischio che i dati siano distrutti, dispersi anche accidentalmente, conoscibili fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito;
- adottare le misure minime di sicurezza ed ogni altra misura di sicurezza idonea a fronteggiare le predette evenienze, avuto riguardo alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento, di cui si devono valutare comunque i rischi.

Il Regolamento amplia e caratterizza le definizioni sui dati. Quindi, oltre al dato personale, troviamo dati genetici, biometrici e relativi alla salute, comunque tutte informazioni che consentono l'identificazione univoca di una persona fisica.

- Dato personale (art. 4 paragrafo 1): informazioni relative a persona fisica identificata o identificabile. La novità risiede proprio nel criterio di identificazione, la persona può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- **Dati sensibili (art. 9 paragrafo 1):** si considerano i dati personali come l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché:
  - Dati genetici: ereditati o acquisiti, ottenuti tramite analisi di DNA ed RNA da un campione biologico della persona fisica in questione;
  - Dati biometrici: come l'immagine facciale, grazie ai quali è possibile identificare una ed una sola persona fisica;
  - Dati sulla salute: sia fisica che mentale, passata, presente o futura, ma anche informazioni su servizi di assistenza sanitaria, laddove presenti, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico.
- **Dati personali relativi a condanne penali o reati (art.10):** il trattamento dei dati personali relativi a reati o condanne deve avvenire sotto il controllo dell'autorità pubblica o se è autorizzato dal diritto dell'Unione.

Ogni interessato ha facoltà di esercitare delle azioni (Diritti) a tutela del suo patrimonio di dati.

- Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
- Garanzia che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
- Garanzia che il trattamento dei dati personali sia disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al paragrafo precedente nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
- Garanzia che i sistemi informativi e i programmi informatici siano configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del regolamento.

**Il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti** da parte dell'interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea.

A tale scopo è stato istituito il Dipartimento Privacy del Gruppo Lechler i cui riferimenti sono presenti sul sito internet aziendale, in ciascuna informativa e, in generale, in ogni documento contenente rimandi alla privacy.

REVISIONE	DATA	ESTESO DA	APPROVATO DA
04	31/03/2020	RSGI	DIREZIONE (E.B.) ODV 231

**DOCUMENTO DI GESTIONE INFORMATICA**